

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

CAPO I OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell'appaltatrice, di *n. 13.800 fazzoletti da collo ignifughi*.
2. Le quantità dei prodotti di cui al comma 1 rimangono ferme per tutta la durata del presente contratto.

Articolo 2

Prezzi contrattuali

1. Salvo quanto previsto dal presente contratto, i prezzi contrattuali indicati per ciascun prodotto finito di cui al precedente articolo 1 rimangono fermi per tutta la durata del contratto, intendendosi il contratto stesso aleatorio ex art. 103 dPR 236/2012 e per volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 c.c.
2. I prezzi contrattuali di cui al precedente articolo 1 si intendono accettati dall'appaltatrice a suo rischio e sono comprensivi (come previsto dall'art. 118, co. 1, dPR 236/2012) di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatrice, sulla base delle norme in vigore ed in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio ed il trasporto fino ai siti indicati dall'Amministrazione Militare (d'ora in avanti A.M.) per la consegna.

CAPO II CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI E DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE

Articolo 3

Prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

Le prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura e delle materie prime a tal fine utilizzate, sono indicate nelle specifiche tecniche N. **F9 del 01.04.2011 u.a.e.v del 18.04.2024 "Fazzoletto da collo ignifugo"**, poste a base della gara.

Articolo 4

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

Nel corso dell'esecuzione contrattuale l'A.M. può apportare le variazioni previste dall'art. 101 dPR 236/2012.

CAPO III VINCOLI, TERMINI, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 5

Vincoli

Il contratto vincola l'appaltatrice dal momento del giorno successivo alla stipula.

Articolo 6

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 119 D.lgs. 36/2023.

Articolo 7

Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione della fornitura di cui ai commi e agli articoli successivi devono intendersi essenziali.
2. Le parti concordano che, in caso di ritardo, fatta salva l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 24, è facoltà dell'A.M. richiedere all'appaltatrice il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
3. La fornitura di *n. 13.800 fazzoletti da collo ignifughi* dovrà essere approntata per il collaudo entro 90 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla stipula del relativo atto negoziale.
4. La consegna dei materiali dovrà avvenire presso il Magazzino Centrale dell'Arma dei Carabinieri di Roma o altro Magazzino dell'Arma, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'A.M. nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 8

Proroga dei termini per fatti non imputabili all'A.M.

1. Si applica l'art. 110 DPR 236/2012.
2. In presenza di qualunque altra comprovata circostanza che, pur non rientrando nel caso previsto al comma precedente, possa comunque cagionare un ritardo nell'esecuzione del contratto, l'appaltatrice può inoltrare istanza di proroga dei termini di esecuzione che deve pervenire all'A.M. almeno quindici giorni prima della scadenza del termine cui la proroga si riferisce. L'A.M., qualora il ritardo conseguente alla dilazione temporale richiesta non arrechi pregiudizio alcuno alle esigenze logistiche e allo sviluppo armonico della complessiva manovra logistica degli approvvigionamenti in corso, valutate le circostanze dedotte, ha facoltà di concedere uno spostamento dei termini nella misura ritenuta più congrua. In caso di diniego da parte dell'A.M., trattandosi di provvedimento altamente discrezionale, l'appaltatrice non potrà avanzare eccezione alcuna e sarà tenuta al rispetto dei termini di esecuzione previsti all'atto della stipula.

Articolo 9

Proroga dei termini per fatti imputabili all'A.M.

1. Si applica l'art. 111 DPR 236/2012.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'A.M., per proprie esigenze, può concordare con l'appaltatrice diversi termini di decorrenza dell'esecuzione, per rendere detti termini compatibili con le esigenze dell'A.M.. In caso di mancato accordo, l'appaltatrice è tenuta al rispetto dei termini ordinari previsti all'atto della stipula.

Articolo 10

Aumento o diminuzione dei quantitativi in fornitura

1. Qualora l'A.M., ai sensi dell'art. 120, co. 9, D.lgs. 36/2023, intenda avvalersi della facoltà di richiedere un aumento delle quantità dei prodotti finiti oggetto della fornitura, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo del presente contratto, l'appaltatrice è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni della fornitura principale.
2. In tal caso l'appaltatrice dovrà provvedere all'approntamento per la verifica di conformità della fornitura di cui al comma precedente, entro i termini che saranno stabiliti dall'A.M. con la comunicazione relativa alla richiesta del "quinto aggiuntivo".

Articolo 11

Codificazione dei materiali in fornitura

1. La codificazione dei materiali in fornitura dovrà avvenire con le modalità indicate dall'A.M. con apposita comunicazione e dovrà essere riportata in etichette/imbballaggi secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
2. L'A.M. ha la facoltà di disporre – e l'appaltatrice è tenuta ad assoggettarvisi – che la codificazione dei materiali in provvista avvenga con il sistema SIAC-Difesa a cure e spese dell'appaltatrice.

CAPO IV

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 12

Campionatura in corso di esecuzione

1. L'A.M. si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatrice, successivamente all'aggiudicazione della fornitura, una campionatura di prodotti finiti corredati dalle materie prime e dai relativi referti analitici, rilasciati da un laboratorio accreditato, attestanti la loro rispondenza ai requisiti tecnici previsti al Capo III delle specifiche tecniche.
2. La campionatura e la documentazione presentata saranno oggetto di valutazione dell'A.M., che potrà disporre ogni approfondimento tecnico e analitico ritenga utile alla verifica del corretto confezionamento dei manufatti in produzione. Degli esiti della predetta valutazione sarà data tempestiva comunicazione all'appaltatrice al fine di apportare i correttivi eventualmente necessari. In ogni caso, salvo che l'A.M. non disponga diversamente, i termini contrattuali continuano a decorrere.

CAPO V

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI IN FORNITURA

Articolo 13

Comunicazioni e luogo di approntamento per la verifica di conformità

1. L'appaltatrice, entro i termini previsti al precedente articolo 7, dovrà approntare l'intera fornitura per la

verifica di conformità presso la propria sede o presso un idoneo deposito/magazzino, collocato in territorio italiano e in possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, salvo che l'A.M. non richieda l'approntamento presso un proprio magazzino.

2. L'appaltatrice dovrà dare comunicazione ufficiale all'A.M. dell'avvenuta conclusione delle lavorazioni e dell'approntamento della fornitura, pena l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 24, co. 1, lett. b..
3. L'A.M. procederà alla calendarizzazione della verifica di conformità (c.d. "collaudo") e alla nomina dei verificatori della conformità della fornitura (c.d. "Commissione di verifica" - art. 116, co. 5. D.lgs. 36/2023).
4. L'A.M. darà comunicazione ufficiale del giorno e del luogo del collaudo all'appaltatrice affinché le operazioni di verifica di conformità avvengano in contraddittorio e sia consentito all'appaltatrice di esprimere le proprie valutazioni ed osservazioni durante l'intera procedura.
5. Prima del giorno stabilito per la verifica di conformità e ai fini della stessa, l'appaltatrice dovrà presentare, per il "tessuto" componente i manufatti:
 - dichiarazione attestante l'adesione dei requisiti analitici e prestazionali a quelli richiesti al Capo III delle specifiche tecniche;
 - attestato di certificazione Oeko-Tex® Standard 100, o equivalente, conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe II, rilasciato da istituto accreditato in ambito UE;
 - in alternativa al predetto certificato Oeko-Tex®, potrà dimostrare la conformità ai criteri indicati ai paragrafi "C.a).1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" e "C.a).2. Durabilità e caratteristiche tecniche" dell'Allegato 1 al D.M. 30 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, fornendo certificati o altre prove documentali equivalenti, ai sensi dell'art. 87 e dell'Allegato II.8 del D.lgs. 36/2023, obbligatoriamente rilasciati da laboratori accreditati.

La presentazione della predetta documentazione/dichiarazione successivamente alla data fissata per la verifica di conformità sarà oggetto di applicazione della penalità prevista al successivo articolo 24, co. 1, lett.c..

Articolo 14

Modalità di approntamento per la verifica di conformità dei materiali oggetto della fornitura

1. L'appaltatrice dovrà:
 - assicurare che i materiali siano stati approntati in modo tale da rendere agevole l'individuazione della partita e il campionamento dei manufatti ai fini della verifica di conformità;
 - porre a disposizione, per tutta la durata del collaudo, qualora si svolga presso locali dell'appaltatrice, il personale e le attrezzature (muletti, carrelli portapallets, etc.) necessari a consentire la movimentazione della campionatura nonché mettere a disposizione idonei piani di lavoro per lo svolgimento dei controlli tecnico prestazionali e dimensionali dei capi prelevati.
2. I quantitativi di manufatti sono approntati nel numero esatto previsto dal contratto o nei limiti del ventesimo in meno per ogni voce di materiale.
3. Qualora i quantitativi approntati per ciascuna voce di materiale non siano proporzionali rispetto alle quantità previste, l'A.M. ha facoltà di diffidare l'appaltatrice ad integrare la fornitura con i manufatti mancanti, fatta salva ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c..

Articolo 15

Verifica di conformità

Nel giorno e nell'ora stabilito dall'A.M., la Commissione di verifica, incaricata della verifica di conformità, procederà alle seguenti operazioni:

- a. identificazione della partita da collaudare accertando che la stessa sia isolata in appositi spazi, disposta in modo da rendere possibili e agevoli le operazioni di verifica, completa nei quantitativi richiesti, ripartita nelle taglie previste e imballata ed etichettata correttamente sia rispetto a quanto indicato dalle specifiche tecniche che per stato di conservazione;
- b. formazione del "campione monte" estraendo casualmente dalla fornitura, in rapporto alla "numerosità della partita" e al "livello di collaudo ordinario I" (UNI ISO 2859/2007), un numero di campioni rappresentativo. Nel caso in cui, nel corso della verifica, la numerosità del campione monte non sia esaustiva ai fini dell'individuazione dell'incidenza reale delle difformità ravvisate, la Commissione di verifica può decidere di effettuare un "controllo centesimale" verificando tutti i manufatti costituenti la fornitura;
- c. esame organolettico del campione monte, costituito come al precedente punto b., confrontando ogni

manufatto con il campione ufficiale di riferimento, con il campione di produzione se è stato richiesto dall'A.M. durante l'esecuzione del contratto, e le specifiche tecniche, al fine di individuare e valutare le difformità di confezionamento presenti;

- d. formazione della campionatura e contro-campionatura prelevando dal campione monte già sottoposto ad esame organolettico, un numero di manufatti congruo a fornire i riscontri tecnici e/o analitici necessari circa le difformità ravvisate e dando facoltà all'appaltatrice di mantenerne una analoga a propria disposizione per ogni eventuale verifica. I materiali prelevati dalla Commissione di verifica, qualora non reintegrati dalla ditta fornitrice, saranno detratti dalla fornitura e non fatturati;
- e. isolamento della fornitura fino a chiusura del collaudo reinserendo i materiali prelevati e non distrutti all'interno della fornitura, al termine delle operazioni di verifica.

Articolo 16

Accettazione e accettazione con sconto della fornitura

La Commissione di verifica, a conclusione delle attività di collaudo della fornitura, procederà alla verbalizzazione degli accertamenti effettuati e delle osservazioni/controdeduzioni dell'appaltatrice proponendo all'A.M.:

- a. l'accettazione della fornitura qualora questa sia pienamente rispondente alle prescrizioni delle specifiche tecniche e del contratto;
- b. l'accettazione della fornitura con sconto qualora questa risulti affetta da difformità, non eliminabili con successive operazioni di rilavorazione, ma tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica dei beni, che pertanto possono essere immessi in ciclo logistico. Al fine di garantire omogeneità di giudizio rispetto alla valutazione di analoghe difformità in contratti precedenti, lo sconto sarà quantificato dal Centro Tecnico di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e successivamente deliberato dalla Commissione;
- c. il rifiuto della fornitura nel caso in cui vengano riscontrati difetti gravi pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti che, pertanto, non possono essere immessi in ciclo logistico.

Articolo 17

Rivedibilità della fornitura

La Commissione di verifica, qualora nel corso del collaudo della fornitura ravvisi difetti che non pregiudicano la funzionalità e l'estetica dei manufatti e che siano eliminabili tramite operazioni di rilavorazione, può concedere all'appaltatrice, qualora questa ne faccia istanza, un termine di 30 giorni entro i quali provvedere alla loro eliminazione. Verrà computato a favore dell'appaltatrice anche il tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alla verifica di conformità (art. 116, co. 4, dPR 236/2012), trascorso il quale inizieranno a decorrere le penalità previste al successivo articolo 24.

Qualora, nel predetto termine, i difetti non fossero eliminati o fossero sanati solo parzialmente, la Commissione di verifica potrà procedere all'accettazione della fornitura con sconto come previsto al precedente articolo 15, punto b..

Articolo 18

Rifiuto e ripresentazione per la verifica di conformità

1. In caso di rifiuto della fornitura (o di parte di essa), determinato al termine del procedimento di verifica di conformità, l'appaltatrice ha facoltà di manifestare, entro 10 giorni decorrenti da quello successivo alla comunicazione del rifiuto, la volontà di rilavorare, qualora possibile, o produrre *ex novo* i manufatti rifiutati sostituendoli, previa autorizzazione dell'A.M., con altri identici e conformi alle specifiche tecniche a base di gara.
2. Nel caso di cui al comma precedente la fornitura dovrà essere ripresentata per la verifica di conformità entro la metà del termine originariamente previsto in contratto che decorrerà dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di autorizzazione da parte dell'A.M.. Si computa a favore dell'appaltatrice anche il tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alla verifica di conformità (art. 116, co. 4, dPR 236/2012).
3. I manufatti riprodotti e/o rilavorati dovranno essere approntati e avviati nuovamente alla verifica di conformità nelle stesse modalità già descritte ai precedenti articoli 14 e 15.

Articolo 19

Rifiuto definitivo, destinazione e trattamento dei materiali e prodotti rifiutati

1. In caso di rifiuto definitivo determinato all'esito del procedimento di verifica di conformità, anche a seguito di ripresentazione dei manufatti già rifiutati una prima volta, l'A.M., ai sensi dell'art. 122 e art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, avvierà il procedimento di contestazione degli addebiti all'appaltatrice per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assegnando a quest'ultima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate

- negativamente le predette controdeduzioni l'A.M. procederà alla risoluzione del contratto.
2. In relazione alle caratteristiche tecniche delle materie prime impiegate e delle caratteristiche tecnico-costruttive dei prodotti finiti oggetto della fornitura, l'A.M. ha facoltà di disporre – e l'appaltatrice è tenuta ad assoggettarvisi – che gli stessi siano punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi.
 3. Nel caso di prodotti per i quali sia previsto, in capo all'appaltatrice, il possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, fatta salva la possibilità di recupero, riciclo e riuso dei componenti eventualmente indicati all'A.M., i manufatti devono essere distrutti con modalità appropriate, preventivamente approvate dall'A.M..
 4. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono comunque effettuate, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti e sulla tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'appaltatrice, ivi compresi gli oneri necessari per assicurare la presenza di personale incaricato dall'A.M. al controllo delle predette operazioni.
 5. Delle attività previste ai precedenti commi 2, 3 e 4 è redatto verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

Articolo 20

Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto, consegna

1. L'imballaggio, il trattamento protettivo, il trasporto e la consegna dei materiali dovranno avvenire a cura e spese dell'appaltatrice.
2. Qualora la verifica di conformità sia stata effettuata presso un magazzino individuato dall'appaltatrice, la consegna agli Enti destinatari individuati dall'A.M. dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni decorrenti da quello successivo alla comunicazione della ripartizione dei quantitativi da consegnare, salvo che sia diversamente disposto nella predetta comunicazione.
3. La consegna franco magazzino, a cura e spese dell'appaltatrice, è da intendersi come trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra successiva operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.
4. Durante le operazioni di cui al precedente comma, al fine di evitare eventuali rischi per la salute e la sicurezza del personale derivanti da interferenze fra le attività dell'A.M. e quelle del personale dell'appaltatrice, all'interno dei locali dell'A.M. predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'A.M. che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza". Per tale motivazione e al fine di consentire i necessari controlli per l'ingresso in caserma l'appaltatrice ha l'obbligo di preavvisare il Comando destinatario dei materiali, con congruo anticipo, concordando il giorno e l'orario di consegna, fornendo i nominativi e i documenti identificativi del personale e dei veicoli che dovranno accedere alla struttura.
5. Se necessario, di concerto con l'appaltatrice, il Comando destinatario dei materiali potrà provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi del D.lgs. 81/2008, che l'appaltatrice dovrà visionare, completare ed illustrare ai propri addetti.
6. Fatto salvo quanto al riguardo previsto, per ciascuna tipologia di materiali in fornitura, nelle specifiche tecniche, i materiali in fornitura dovranno essere comunque imballati ed opportunamente trattati al fine di evitare danneggiamenti in conseguenza del trasporto.
7. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'A.M. il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati durante la verifica di conformità; si applicano in tal caso le disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

CAPO VI

GARANZIE

Articolo 21

Garanzie definitive

L'appaltatrice costituisce la garanzia prevista dall'art. 117 D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante indica in merito le specifiche modalità.

Articolo 22

Garanzia dei materiali forniti

L'appaltatrice garantisce il materiale in fornitura per un periodo di almeno settecentotrenta giorni – in ossequio a quanto previsto dall'art. 128 e ss. D.lgs. 206/2005 – decorrenti dalla data di consegna nei magazzini, nei Reparti o negli uffici destinatari dell'A.M..

CAPO VII RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Articolo 23

Procedimento per l'accertamento delle inadempienze e conseguenze sul contratto

In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, l'A.M. avvia il relativo procedimento contestando all'appaltatrice le condotte materiali, attive o omissive, e le relative circostanze, nonché le norme del contratto e/o di legge che si assumono violate, assegnando contestualmente un termine di 20 giorni per presentare eventuali giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute soddisfacenti, l'A.M., valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- a. dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione definitiva, provvedere, eventualmente e qualora ciò sia possibile, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita; in quest'ultimo caso, all'appaltatrice è liquidata soltanto la parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'A.M., e oggetto di verifica di conformità di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18;
- b. consentire la prosecuzione dell'esecuzione contrattuale, applicando, al termine, le penalità di cui al successivo articolo.

Articolo 24

Penalità

1. L'appaltatrice, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle seguenti penalità:
 - a. pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già consegnate presso i magazzini indicati dall'A.M., a seguito di regolare verifica di conformità ed accettazione, quando si renda colpevole di frode o malafede nell'esecuzione del contratto, cui è conseguita la risoluzione del contratto stesso;
 - b. pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo fino ad un limite massimo del 10% di detto ammontare (ai sensi dell'art. 126 D.lgs. 36/2023) in caso di mancato rispetto di un termine definito essenziale dal contratto o comunque, quando la provvista è eseguita posteriormente al termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e/o la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata. Oltre il limite del 10 per cento è facoltà dell'A.M. valutare, in ragione delle necessità logistiche, la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la valutazione di ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto;
 - c. pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo fino ad un limite massimo del 10% di detto ammontare (ai sensi dell'art. 126 D.lgs. 36/2023) in caso di mancata presentazione, prima della verifica di conformità, delle certificazioni previste al precedente articolo 13, co. 5;
 - d. del 10 per cento del valore della provvista rimasta ineseguita, nel caso in cui l'appaltatrice manchi di eseguire parte della fornitura, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 14, co. 2, e fatta salva la possibilità di ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.;
 - e. pari allo 0,20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, quando, in sede di verifica di conformità venga constatato l'irregolare accatastamento del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle relative operazioni, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce.
2. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 25

Modalità di trattenimento dell'importo delle penalità sui crediti dell'appaltatrice

1. L'ammontare delle penalità determinate ai sensi del precedente articolo 24 è trattenuto sui crediti dell'appaltatrice dipendenti dal presente contratto.
2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla cauzione definitiva; se anche questa è insufficiente, l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che l'appaltatrice ha con l'A.M. o con altre amministrazioni della Difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'A.M. di agire sui beni dell'appaltatrice secondo la vigente normativa.

Articolo 26

Disapplicazione / riduzione delle penalità

1. L'appaltatrice, con motivate e documentate ragioni, ha facoltà di chiedere al RUP la disapplicazione /

riduzione delle penalità di cui al precedente articolo 24.

2. La facoltà di cui al precedente comma è esercitata, pena decadenza, entro 30 giorni solari decorrenti dall'avvenuta notifica dell'applicazione delle penalità.

Articolo 27

Risoluzione del contratto in caso di malafede, frode, grave negligenza o comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Clausola risolutiva espressa.

1. Le parti concordano che il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:
 - a) condotte, anche tentate, integranti malafede o frode ovvero comportamenti gravemente negligenti o, comunque, gravi comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti dall'art. 1375 c.c., tenuti dall'appaltatrice degli obblighi e condizioni contrattuali, ed accertati dall'Amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
 - b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - c) violazione del disposto di cui all'art. 7, qualora l'esecutore abbia subappaltato parte o l'intera esecuzione della fornitura o delle singole fasi di lavorazione;
 - d) transazioni eseguite in violazione dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora non vi sia altro operatore economico costituito mandatario nei modi previsti dal D.lgs. 36/2023 ed avente i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
 - f) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora il mandatario non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal bando di gara che ha dato luogo al presente contratto e tale subentro sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, e sempreché non dichiarati di procedere all'esecuzione direttamente o a mezzo di altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
 - g) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, a qualsiasi titolo intervenuti;
 - h) morte di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni, qualora l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - i) mancato accordo o incapacità tecnica da parte dell'appaltatrice di eseguire le variazioni richieste dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4, ovvero mancato accordo sul prezzo delle variazioni;
 - j) rifiuto dell'appaltatrice di consentire in tutto od in parte i controlli di lavorazione, ovvero di diniego all'accesso a tutti i locali e documenti all'uopo richiesti (solo nel caso in cui le condizioni di gara prevedano l'obbligo per l'appaltatrice di effettuare determinate fasi di lavorazione);
 - k) omessa esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di una parte della provvista, in misura non inferiore al 5% del quantitativo previsto per ciascuna voce di materiale;
 - l) utilizzo indebito, da parte dell'appaltatrice o degli operatori economici ausiliari della medesima, di materiali protetti da brevetti o da diritti di privativa, in violazione di quanto previsto all'art. 128 DPR 236/2012;
 - m) espressa dichiarazione dell'appaltatrice di non voler iniziare, proseguire o concludere la fornitura.
2. In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva e alla eventuale esecuzione in danno dell'appaltatrice, è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, nonché l'adempimento delle comunicazioni previste per legge e l'applicazione del divieto di partecipare alle future gare bandite dell'A.M..
3. Nei casi di cui al comma 1, l'A.M. provvede al pagamento all'appaltatrice, esclusivamente, della parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'A.M. e oggetto di verifica di conformità di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

CAPO VIII PAGAMENTI

Articolo 28

1. Le parti – ai sensi dell'art. 1322 c.c. e degli artt. 4 e 5, co. 1, del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dell'art. 4, co. 6, della Dir. 2011/7/UE – tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura e delle procedure liquidative (che prevedono: la consegna di un elevato quantitativo di manufatti in acquisizione - estremamente diversificato per taglie e tipologie - tale da rendere complessa la verifica di esatta consegna presso molteplici magazzini dell'Amministrazione, dislocati su tutto il territorio nazionale; la necessità della prevista regolarizzazione contabile-amministrativa dei manufatti in consegna; il coinvolgimento di

molti Uffici appartenenti a diversi plessi amministrativi), concordano che i pagamenti, dedotti gli importi delle eventuali penalità già applicate ai sensi degli articoli precedenti, saranno effettuati entro il termine massimo di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della/e fattura/e elettronica (nel senso specificato dall'art. 120, co. 1, dPR 236/2012), con accredito della somma sul seguente conto corrente bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136: c/c bancario n., acceso presso la **Banca**, agenzia di, codice ABI, codice CAB, BIC, Codice IBAN intestato alla

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") – introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*) – alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (*c.d. split payment*).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo" si applicano le prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, D.lgs. 36/2023.

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al CENTRO UNICO CONTRATTUALE del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) PUGS0T e dovrà indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto applicato, oltre al codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice unico di Progetto (CUP) laddove previsto.

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

2. Ciascuna fattura dovrà recare, per ogni manufatto oggetto della fornitura, la chiara denominazione, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto applicato, e dovrà essere trasmessa all'A.M., con notifica mediante SI.CO.GE., ai sensi del D.M. n. 55 del MEF in data 03.04.2013 e successiva circolare n. 37 in data 04.11.2013. Al fine consentire il controllo dei materiali introdotti nei magazzini destinatari, l'A.M. entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima consegna di merce, partecipa il buon esito delle operazioni di spedizione della fornitura accettata, affinché possa essere emessa la relativa fattura. Le mancanze di materiali, nei limiti indicati ai precedenti articoli, comporta uno storno degli stessi dalle quantità da fatturare e l'eventuale applicazione delle penalità di cui all'articolo 24.
3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'A.D. procederà – *in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973* – con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
4. Rimane inteso che l'A.M., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (*D.U.R.C.*), attestante la regolarità dell'appaltatrice in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 29

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatrice si impegna ad osservare scrupolosamente tutto quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle eventuali successive disposizioni di legge in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

Articolo 30

Modalità di pagamento

L'appaltatrice può variare le coordinate bancarie di cui al precedente articolo 28. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, firmata digitalmente. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata sarà considerata nulla e, pertanto, il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate al già richiamato articolo 28, restando l'A.M. indenne da qualsiasi responsabilità.

Articolo 31

Ritardi nei pagamenti

1. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che in caso di ritardo nei pagamenti l'appaltatrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale *ex* articolo 1284 c.c. fino alla data di emissione del mandato, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'appaltatrice ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi legittimi o a seguito di atto notificato da terzi o da altra

amministrazione (art. 122 del D.P.R. n. 236/2012).

2. Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.M. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l'appaltatrice, in qualità di avente diritto, dovrà attivare la relativa procedura di reinscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza. Si conviene, espressamente, che il periodo necessario per l'espletamento e completamento dell'iter attuativo della suddetta procedura non potrà, in alcun caso, essere computato ai fini dell'eventuale richiesta di interessi per ritardato pagamento.

Articolo 32

Sospensione dei pagamenti

Qualora all'appaltatrice siano state contestate inadempienze contrattuali, l'A.M., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da essa assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti (art. 123 DPR 236/2012).

Articolo 33

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente contratto potranno essere ceduti secondo i modi e le forme previste dall'art. 120, co. 12, e allegato II.14, articolo 6 del D.lgs. 36/2023, fermo restando che la regolare e corretta esecuzione delle relative prestazioni è imputabile all'appaltatrice.

Articolo 34

Luogo e mezzi di inoltro delle comunicazioni all'A.M.

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative alla fase di esecuzione, dirette dall'appaltatrice all'A.M. devono essere inoltrate al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA". Le predette comunicazioni dovranno sempre indicare, nell'oggetto, i seguenti elementi identificativi: numero di RdO, data di stipula, oggetto della RDO, tipo di rata cui si riferisce la comunicazione (principale o "quinto aggiuntivo") e, a seguire, l'oggetto specifico della comunicazione, facendo altresì riferimento, ove occorra, agli articoli del presente contratto afferenti l'oggetto della comunicazione stessa.
2. Le comunicazioni possono essere inoltrate mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egualmente fede:
 - documento informatico sottoscritto con firma elettronica (ai sensi del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni) trasmesso con P.E.C. all'indirizzo: crm42529@pec.carabinieri.it;
 - lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona dell'A.M., a ciò delegata, a cui è stata consegnata.

Articolo 35

Convenzione CONSIP

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatrice con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso verrà data comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, co. 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 36

Controversie

Per le controversie eventualmente sorte nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente atto negoziale, ove non sia possibile un bonario componimento, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.